

Disegni di Legge

DDL N. 357 DEL 24 SETTEMBRE 2018 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Riordino della dirigenza dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto

ITER

Attuale

17 nov 2020 Abbinamento con ddl 798 ; ddl 826 ; - VEDI ddl 862

Seduta n. 177 0100 Commissione PRIMA

Storico

25 set 2018 Annunziato Seduta n. 64 AULA

08 ott 2018 Assegnato per esame Commissione PRIMA

09 ott 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 68 AULA

17 nov 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 177 0100 Commissione PRIMA

Onorevoli colleghi,

è innegabile l'esigenza di riqualificare e riorganizzare il personale regionale, superando uno schema desueto, che comporti un complessivo riassetto della macchina burocratica a partire dai vertici, tenendo presente la necessità di risparmio imposto dalla difficile contingenza finanziaria, ma anche una razionalizzazione che consenta di migliorare i servizi per i cittadini, valorizzando al meglio le professionalità presenti, ripensando infine lo stesso assetto di uffici e servizi. Per questi motivi si ritiene, pertanto, di dover agire su più fronti, con interventi mirati per definire un nuovo riassetto

dell'Amministrazione regionale. L'articolo 1 riorganizza l'area della dirigenza, che viene finalmente unificata, gli attuali dirigenti confluirebbero in un ruolo unico con unica qualifica, così verrebbe abolita l'antistorica ripartizione nelle tre fasce, già superata nei fatti. La norma in oggetto, si pone nel solco già a suo tempo indicato dalla legge regionale 10/2000, che aveva previsto la terza fascia quale strumento temporaneo solo in sede di prima applicazione e, peraltro, prende atto del mutato contesto, colmando la sopravvenuta esigenza della mancanza di personale nella prima fascia, a seguito dei tanti pensionamenti ed evitando l'accesso di personale esterno, valorizzando le professionalità già n organico alla regione. Per quanto riguarda il personale appartenente al comparto, si è ritenuto di dare piena attuazione agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del CCRL del personale non dirigenziale che, com'è noto, prevede la figura dei cosiddetti profili evoluti in riferimento al personale appartenente alla categoria D in possesso di specifici requisiti quali il titolo di studio, la professionalità acquisita in particolari settori amministrativi che richiedono spiccate qualità professionali e specifici titoli abilitativi. L'articolo 2 prevede l'applicazione della normativa statale in materia di ordinamento forense con riguardo alla posizione degli avvocati in servizio presso l'Ufficio legislativo e legale della Regione, valorizzandone la professionalità a beneficio dell'Amministrazione. L'articolo 3 introduce una previsione normativa che consente la risoluzione anticipata dei contratti della dirigenza. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, ed in armonia con il recente indirizzo legislativo in materia di spending review è stata espressamente prevista la possibilità per l'Amministrazione regionale di operare ex lege una risoluzione anticipata dei contratti dirigenziali in essere in ordine alla retribuzione accessoria da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale. L'articolo 4, infine, introduce apposita norma di salvaguardia finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della presente disciplina non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali, confermando così gli obiettivi del provvedimento di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e limitazione dei costi complessivi dell'Amministrazione regionale.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Riordino della dirigenza dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto

1. Nell'ambito delle misure di razionalizzazione nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che applicano i contratti collettivi per il personale regionale, la dirigenza è ordinata in un unico ruolo e in un'unica qualifica. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, gerarchicamente sovraordinato al dirigente preposto a quello di livello inferiore, ad

eccezione dei dirigenti componenti gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Ai dirigenti competono funzioni di: a) direzione generale (Strutture di massima dimensione); b) di direzione di struttura intermedia (Aree e Servizi); c) di direzione di unità operative di base; d) vigilanza e ispettive; e) studio, ricerca e consulenza.

2. Al ruolo unico della dirigenza della Regione accedono tutti i dirigenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella prima, seconda e terza fascia di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai dirigenti del ruolo unico di cui al comma 2 spetta il trattamento economico in atto in godimento in base al vigente contratto collettivo di lavoro dell'area della dirigenza sulla base della fascia di provenienza.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale con qualifica di funzionario direttivo, categoria D, è inquadrato nei profili evoluti previsti dall'articolo 30 del CCRL del personale dell'Amministrazione regionale e dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. 5. Al predetto personale, in possesso di diploma di laurea ed eventuale titolo abilitativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del predetto CCRL.

Art. 2.

Applicazione di norme statali in materia di ordinamento forense

1. All'articolo 18 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1 bis. Agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione si applica la disciplina di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.'.

Art. 3.

Risoluzione anticipata contratti area dirigenza

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di completare il processo di graduale contenimento della spesa per la retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale della Regione previsto dall'articolo 20 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, a risolvere i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La risoluzione dei contratti in essere e la contestuale sottoscrizione dei nuovi contratti sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa ripartizione del fondo ex articolo 66 del contratto collettivo di lavoro della dirigenza 2002-2005, effettuato, per l'anno 2014, con i criteri adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Norma di salvaguardia finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare complessivamente nuovi o maggiori

oneri per le finanze della Regione.

Art. 5.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

.(24.09.2018) Testo presentato

RIFERIMENTI

XVII Legislatura

Numero **357**

del **24.09.18**

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

DiventeràBellissima

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Savarino Giuseppa (DiventeràBellissima).

• Aricò Alessandro(DiventeràBellissima).

ARGOMENTI

- Amministrazione regionale

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-7330 QRY2 ((17.LEGISL E (357).NUMDDL))